

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra la Società ENFARMA S.r.l., con sede legale in Misterbianco (CT), Via Giuseppe Barone, 5 CAP 95045, C.F. e P. IVA n. 04296070875, rappresentata dall'Amministratore unico Dott. Sebastiano Pappalardo, (d'ora innanzi denominata "Società")

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF – Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato "Dipartimento") con sede e domicilio fiscale in Viale delle Scienze – ed. 16 - PALERMO, C.F. n. 80023730825 – P. IVA 00605880822 rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Silvestre Buscemi D.R. n.3602 del 15/10/2015

Premesso

l'interesse della Società per la creazione di nuovi integratori naturali e la possibilità da parte del Dipartimento STEBICEF di poter svolgere l'attività di ricerca utile a tale scopo

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Quanto contenuto nelle premesse forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Finalità e oggetto della collaborazione - Attività scientifica

Il Dipartimento e la Società convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della nutraceutica, come meglio specificato nell'allegato tecnico alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di identificare sostanze di derivazione naturale che abbiano effetti benefici contro l'obesità e i suoi dismetabolismi. L'iniziativa di collaborazione scaturisce dall'interesse della Società per l'identificazione di sostanze naturali con effetti anti-obesità, e dalla possibilità di intraprendere una ricerca applicata in tal senso da parte del Dipartimento STEBICEF, il quale ospita uno stabulario in cui diversi progetti di ricerca, approvati dal Ministero della Sanità, utilizzano il modello animale obeso per studiarne disordini metabolici e potenziali cure.

Articolo 3 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la Dott.ssa Antonella Amato.

La Società indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Sebastiano Pappalardo. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione il Dipartimento metterà a disposizione i laboratori e le attrezzature necessarie a svolgere le attività descritte nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Le Parti stabiliscono inoltre che, nell'ambito delle finalità e per l'intera durata del presente accordo, sede comune delle attività viene fissata nei locali dello stabulario e nei laboratori di fisiologia del Dipartimento.

Articolo 5 - Consulenze esterne

Il Dipartimento STEBICEF potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6 – Corrispettivo

La Società verserà al Dipartimento l'importo complessivo di € 28.000 (compreso di IVA, e dei contributi amministrativi d'Ateneo e di Dipartimento)

Tale somma sarà versata con le seguenti modalità:

- Euro 14.000 entro giorni dieci dalla stipula del presente accordo;
- Euro 7.000 entro mesi sei dalla stipula del presente accordo;
- Euro 7.000 alla chiusura delle attività.

Dette somme dovranno essere accreditate mediante versamento sul conto corrente di seguito indicato:

Università degli Studi di Palermo

SWIFT CODE n.UNICRITMMPAE presso

BANCA UNICREDIT SpA – Via Roma n.185 – cap 90133 Palermo

IBAN IT09A0200804682000300004577

Causale del versamento: "Corrispettivo per attività di ricerca a favore del Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo".

Articolo 7 – Segretezza

Il Dipartimento, nella persona dei Responsabili scientifici, nel periodo di vigenza della convenzione, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Privata, in virtù del presente contratto. La Parte privata, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente convenzione e che non costituiscano l'oggetto della convenzione stessa.

Articolo 8 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca, oggetto della presente convenzione, resteranno di proprietà della Società. È riconosciuta al Dipartimento la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca dietro autorizzazione della Società. Nelle eventuali pubblicazioni autonomamente prodotte dalla Società è fatto obbligo alla stessa di specificare nelle pubblicazioni medesime e in ogni eventuale atto di divulgazione che i risultati delle attività di ricerca sono scaturiti dalla collaborazione con il Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo.

Articolo 9 – Risultati brevettabili

Gli eventuali risultati brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di

proprietà della Società, salvo il riconoscimento del diritto morale dell'autore/inventore così come previsto dalla normativa vigente. In tal caso la Società si impegna ad indicare nella domanda di brevetto i nomi degli inventori e l'ente da cui dipendono, con l'obbligo di comunicare all'Università degli studi di Palermo, nel termine di 30 gg, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

Articolo 10 - *Oneri connessi all'attuazione della convenzione*

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico della Società.

Articolo 11 - *Copertura assicurativa*

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

La Società garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 12 - *Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.*

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Società che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Società e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Società, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 13 - *Durata della convenzione e procedure di rinnovo*

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di 18 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Al termine della convenzione il Dipartimento e la Società redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 14 - *Recesso e risoluzione della convenzione*

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente, nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per 6 mesi consecutivi dal momento della stipula. In caso di recesso ad opera della Società, essa corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita o ancora in esecuzione.

Articolo 15 - *Trattamento dei dati personali*

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Società si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.


Articolo 16 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.


Articolo 17 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

PER IL DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE


Data 13/09/2018

PER LA SOCIETÀ
L'AMMINISTRATORE UNICO


Misterbianco, li 19 giugno 2018

ENFARMA S.r.l.
Partita IVA 04296070875
Via Giuseppe Barone n° 5
95045 Misterbianco (CT)